

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 1

Aree scientifico-disciplinari

1. Al fine della ripartizione dei fondi per l'attività di ricerca sono costituite Aree scientifico-disciplinari, composte dai professori e ricercatori che afferiscono ai settori disciplinari che vi fanno capo o che hanno optato per farne parte. L'opzione va esercitata all'atto della presa in servizio e comunque entro il 1° novembre di ciascun anno. In mancanza di nuova opzione rimane ferma quella già esercitata, senza bisogno di ulteriore dichiarazione.
2. In prima applicazione sono attivate le Aree scientifico-disciplinari indicate nella allegata tabella A del presente regolamento, composte dai professori e ricercatori riportati nella stessa tabella.
3. Possono essere attivate nuove Aree scientifico-disciplinari. Per la loro attivazione è necessario che alla nuova Area afferiscano non meno di venti professori e ricercatori appartenenti a settori disciplinari omogenei. L'attivazione avviene con decreto rettorale.
4. Qualora un'Area scientifico-disciplinare dovesse risultare composta da meno di dieci fra professori e ricercatori, a seguito di trasferimenti o altra ragione, la stessa Area viene sciolta con decreto rettorale. I professori e ricercatori afferenti a quell'Area devono optare per l'appartenenza ad un'altra Area attivata.

Art. 2

Commissione Scientifica di Ateneo

1. La Commissione Scientifica di Ateneo è costituita da due rappresentanti per ogni Area scientifico-disciplinare e dai delegati del Rettore alla ricerca ed all'internazionalizzazione.
2. La Commissione Scientifica elegge al suo interno il Presidente e il segretario.
3. La Commissione Scientifica è convocata, almeno due volte l'anno, dal Presidente, che fissa anche l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione Scientifica quando ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. I verbali della Commissione Scientifica sono trasmessi al Senato Accademico.
4. La Commissione Scientifica di Ateneo:
 - a) elabora relazioni periodiche sull'andamento e sulle condizioni della ricerca di Ateneo e sull'impiego dei mezzi ad essa destinati;
 - b) formula proposte circa la ripartizione dei finanziamenti alle Aree scientifico-disciplinari;
 - c) formula proposte circa le esigenze complessive e l'utilizzo delle risorse d'Ateneo per la ricerca;
 - d) formula la proposta di Piano di Ateneo per la Ricerca;
 - e) esprime pareri sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, sulla istituzione di Dottorati di ricerca, sulla costituzione di Centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca, nonché su eventuali modifiche;
 - f) esprime parere sulla attivazione di nuove Aree scientifico-disciplinari;

- g) esamina le relazioni annuali sull'attività scientifica predisposte, secondo quando stabilito dalla normativa vigente, dalle singole strutture di Ateneo;
- h) esamina eventuali contestazioni di singoli professori o ricercatori in merito alla proposta di distribuzione dei fondi per la ricerca formulate dai Comitati di Area e propone eventuali modificazioni della proposta del Comitato di Area;
- i) valuta le richieste di finanziamento relative ai fondi indivisi di cui all'art. 4 del Regolamento per la programmazione dell'attività di ricerca e ne propone l'assegnazione;
- j) esercita le ulteriori competenze attribuite dal predetto Regolamento;
- k) si pronuncia su ogni altra materia attinente alle sue competenze che le venga sottoposta dal Rettore o dal Senato Accademico.

Art. 3

Comitati di Area

1. Per ogni Area scientifico-disciplinare è costituito uno specifico Comitato di Area, i cui componenti vengono eletti nell'ambito dei professori e ricercatori afferenti alla stessa Area.
2. I Comitati di Area sono composti da cinque membri.
3. Il Comitato di Area elegge al suo interno il Presidente e il segretario. Il Comitato è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
4. I Comitati di Area:
 - a) valutano le richieste di finanziamento relative ai fondi per la ricerca locale assegnati all'Area;
 - b) propongono l'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche presentate da professori e ricercatori, dopo avere esaminato le domande e previa verifica dei rendiconti delle ricerche effettuate negli anni precedenti, a seguito di apposita istruttoria degli uffici competenti;
 - c) collaborano con la Commissione scientifica di Ateneo, ove richiesto, nella valutazione delle domande di assegnazione relative a fondi indivisi di cui all'art. 4 del Regolamento per la programmazione dell'attività di ricerca;
 - d) esercitano le ulteriori competenze ad esso attribuite dal predetto Regolamento.

Art. 4

Procedure di valutazione

1. La Commissione Scientifica e ciascun Comitato di Area, per quanto di rispettiva competenza, predispongono una scheda per la formulazione del giudizio scientifico sui progetti. Le schede, unitamente ai criteri da applicare nella valutazione, saranno rese pubbliche almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti. La Commissione Scientifica e i Comitati di Area, a parità di validità dei progetti, dovranno garantire un equilibrato finanziamento dei vari settori scientifico-disciplinari rappresentati in ciascuna Area scientifica.
2. Al termine della valutazione, La Commissione Scientifica e il Comitato di Area redigono apposita relazione che deve contenere:

- a) i criteri di valutazione adottati;
- b) una relazione sintetica sulle linee di ricerca finanziate dalla Commissione Scientifica e dal Comitato di Area per l'anno in esame con indicazione di tematiche e metodologie;
- c) una sintesi dei risultati ottenuti l'anno precedente desunti dagli elementi contenuti nelle domande.

3. Le relazioni della Commissione Scientifica e dei Comitati di Area costituiranno le basi per la stesura della relazione annuale sull'attività di ricerca svolta e su quella programmata, di competenza della Commissione Scientifica di Ateneo.

4. I piani di riparto proposti dalla Commissione Scientifica e dai Comitati di Area saranno sottoposti al Senato Accademico, il quale potrà modificarli o su indicazione della Commissione Scientifica sollecitata dal singolo docente o con propria adeguata motivazione. I piani di riparto approvati dal Senato Accademico sono resi esecutivi con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

5. I membri della Commissione Scientifica e dei Comitati di Area possono presentare progetti da sottoporre agli stessi organismi; allorché il progetto da loro presentato verrà esaminato, gli stessi dovranno assentarsi.

Art. 5

Elezione dei componenti della Commissione Scientifica di Ateneo e dei Comitati di Area

1. Per le elezioni dei componenti della Commissione Scientifica di Ateneo e dei Comitati di Area è costituito per ciascuna Area un unico collegio elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad essa afferenti, ai quali è attribuito l'elettorato attivo e passivo con voto singolo. I requisiti per l'esercizio dei diritti elettorali devono essere posseduti alla data delle votazioni.

2. Non possono essere eletti nella Commissione Scientifica di Ateneo e nei Comitati di Area i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Vi è incompatibilità fra la carica di componente della Commissione Scientifica di Ateneo e di componente dei Comitati di Area.

4. I componenti della Commissione Scientifica di Ateneo e dei Comitati di Area durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Nella Commissione Scientifica di Ateneo sono eletti i due docenti che hanno conseguito il maggior numero di voti validi. A parità di voto è eletto il docente con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di pari anzianità accademica, quello più anziano di età.

6. Nella composizione dei Comitati di Area deve essere assicurata la presenza di almeno un ricercatore, di un professore associato e di un professore ordinario o straordinario.

7. Nel Comitato di Area sono eletti il professore ordinario o straordinario, il professore associato ed il ricercatore che hanno conseguito il maggior numero di voti, nonché gli altri due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, indipendentemente dal ruolo.

8. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità, trasferimento ad altra sede, cessazione dai ruoli o per qualsiasi altra causa, nonché – limitatamente ai primi tre eletti nei Comitati di Area – per effetto del passaggio ad altro ruolo, subentra automaticamente al componente venuto a cessare il primo dei non eletti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 6. Nel caso in cui non sia possibile in tal modo reintegrare la composizione dell'organo, e comunque a seguito di simultanea cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti elettivi, si procederà a nuove elezioni.

Art. 6

Entrata in vigore

1. L'art. 1 del presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2002. In sede di prima applicazione, ai fini dell'afferenza di ciascun docente ad una delle Aree attivate restano ferme le opzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2001. In caso di mancata opzione, si procederà d'ufficio all'assegnazione sulla base del settore scientifico-disciplinare di appartenenza.
2. Le altre disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore unitamente allo Statuto dell'Università degli studi di Foggia.